

COMUNE DI CONFIENZA
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 12 del 30-06-2021

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021.

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di giugno alle ore 20:30 nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previa l'esaurimento delle modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la Presidenza del Sindaco **ZANOTTI FRAGONARA MICHELE** il Consiglio Comunale:

Cognome e nome	Presenti-Assenti
ZANOTTI FRAGONARA MICHELE	P
DELLA TORRE FRANCESCO	A
ARRISIO UMBERTO	P
BEZZI ANGELO	P
FILOTTI MARCO	P
NEBBIA SIMONE	A
PICIOTTI ANDREA	P
SANTAGOSTINO ALBERTO	A
VALLESE DIEGO	A
VANDONE MATTIA	P
Totale	6 Presenti 4 Assenti

Partecipa il vice segretario comunale Fazia Mercadante Umberto in modalità telematica. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- 1) a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- 2) l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- 3) la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- 4) tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

DATO ATTO CHE la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo

trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal responsabile dell'Ente, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO CHE lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO CHE *l'Ente territorialmente competente* è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

DATO ATTO CHE nel caso del Comune di Confienza l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

RICHIAMATO l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario

effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

DATO ATTO CHE le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Dato atto che il Piano Finanziario 2020 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Confienza e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione trasmessa in data 27/02/2021 prot. n. 787 seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif, da cui risulta un costo complessivo di € 203.167,00;

PRESO ATTO CHE il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal Responsabile dell'Ente, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO CHE nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO ALTRESÌ:

- che il suddetto viene predisposto in conformità al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;
- che tiene conto dell'articolo 1, c. 653, L. 147/2013 e s.m.i., il quale prevede *“A partire dal 2018, (poi rinviato al 2019), nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.”* A tal fine sono state verificate le risultanze dei fabbisogni standard e si rileva che, i costi sostenuti dal Comune di Confienza, rientrano nei limiti nel costo standard complessivo;

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 è pari ad € 203.167,00, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 56.173,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 146.994,00;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28/09/2020 con la quale il Comune di Confienza ha optato all'applicazione dell'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019;

DATO ATTO CHE il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in anni uno nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

PRESO ATTO della validazione, che attesta la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni contenute nel PEF;

RITENUTO quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano Economico Finanziario in attuazione alle norme dettate dalla deliberazione 443/2019 di ARERA;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto lo Statuto comunale;

SENTITI i pareri resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art.49, 1° e 2° comma, del D.LGS. 18/08/2000 N.267, di cui all'allegata attestazione;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2021, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di validare il piano economico finanziario per l'anno 2021, in qualità di Ente Territorialmente Competente, predisposto dal Comune in qualità di Gestore delle tariffe comunali, facenti parte integrante e sostanziale della presente;
- 3) di non validare il piano economico finanziario per l'anno 2021, in qualità di Ente Territorialmente Competente, predisposto dal C.L.I.R. S.p.A. in qualità di Gestore del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti in quanto si ritiene che il piano finanziario trasmesso dalla società C.L.I.R. S.p.A. seppur predisposto con l'intento di perseguire gli obiettivi di cui alla Delibera 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, non sia idoneo a tal fine non permettendo di eseguire un raccordo con i dati contabili del gestore dopo averne delimitato il perimetro del servizio, di comprenderne la metodologia, e i driver utilizzati per la ripartizione dei costi sui diversi Comuni serviti sono privi di un collegamento diretto rispetto ai servizi prestati riprendendo i criteri di ripartizione già adottati prima dell'entrata in vigore della nuova metodologia Arera;
- 4) di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
- 5) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

SUCCESSIVAMENTE

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla legittimità della proposta di deliberazione di C.C. 12 del 30-06-2021 avente per oggetto Approvazione Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021..

Visto l'articolo 49, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 i sottoscritti esprimono:

parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra specificata, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(F.to MICHELE ZANOTTI FRAGONARA)

parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra specificata, con riguardo all'assunzione del relativo impegno di spesa si attesta, inoltre, che ne è assicurata la copertura finanziaria (Art. 49, comma1).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to ANNACHIARA NEBBIA)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to MICHELE ZANOTTI FRAGONARA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Umberto Fazia Mercadante

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune il 17-07-2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, lì 17-07-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Umberto Fazia Mercadante

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 17-07-2021 ai sensi dell'Art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Umberto Fazia Mercadante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 17-07-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto Fazia Mercadante